

Chiarimenti su interPELLI verbali bando summer lab

1. La partecipazione al progetto summer lab da parte del giovane lavoratore non è vincolata al possesso di un titolo di studio. Il voto del diploma costituisce merito e quindi punteggio non già requisito.
2. Tra il giovane lavoratore e il datore di lavoro di qualsiasi attività non può sussistere grado di parentela entro il secondo grado conferma ne è l'eccezione per le attività artigianali del settore manifatturiero (falegnami, fabbri ferrai, edili, calzaturifici, impiantistica elettrica e idraulica ecc) laddove il datore di lavoro dimostri con documentazione oggettiva (avere in corso modifica societaria o nuova iscrizione alla CCIAAA o delega al conseguimento di attestati utili all'azienda, o esposizioni finanziarie ecc) e con dichiarazione di responsabilità che il datore di lavoro intende o ha in atto processi di trasformazione e di potenziamento della propria azienda che comportano l'impiego strutturale di unità lavorative qualificate in ragione della particolare professionalità richiesta, facenti parte del nucleo familiare. Tale condizione non costituisce priorità ma deroga ai requisiti, dovendo anche queste attività sottostare agli esiti della graduatoria. Il fine di questa deroga è quello di tentare di rimuovere il gap che si è creato tra la generazione dei padri artigiani professionalizzati e i figli che decidono di abbandonare la tradizione artigianale familiare. La ricomposizione di questi status è importante come dimostrano alcune esperienze condotte di recente in alcune regioni d'Italia del nord est e del centro italia.
3. La comunicazione di ammissione dell'istanza costituisce titolo a poter avviare al lavoro il giovane indicato. Pertanto non potranno prendersi in considerazione posizioni già avviate prima del bando.